



LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm. ii;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ii.;

VISTO il Decreto legge 29/10/2019 n. 126 recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124 e all’art. 1 comma 107 della legge 13/07/2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “*All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e “All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”*;

VISTO che la medesima normativa recita testualmente che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”;

VISTA l'O.M. n. 112 del 06/05/2022, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

VISTA la nota del MI n. 18738 del 16/05/2022, avente ad oggetto: OM. n. 112 del 6 maggio 2022, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”. Tabelle titoli A/2 e A/8 - Comunicazione errori materiali;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla OM 60/2020;

VISTO il D.D. n. 402 del 22/06/2022 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della già menzionata Ordinanza, è stata disposta, ai fini della valutazione dei titoli dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l'individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;

VISTI gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022, nonché le disposizioni di cui al citato decreto n. 858, circa i requisiti, rispettivamente specifici e generali di ammissione;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 112/2022 dispone che “*gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo*”;

VISTO l'art. 9 comma 1 della sopracitata O.M. n. 112 che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente sul sito internet dell'Ufficio. Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto;

VISTO il D.D. n. 586 del 02/08/2022 con il quale sono state approvate le GPS per la provincia di Terni;

VISTO il D.D. n. 629 del 12/08/2022, ad integrazione e modifica del D.D. n. 586 del 02/08/2022, con il quale sono state ripubblicate le GPS per la provincia di Terni;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

VISTI i DD.DD. n. 966 del 05/12/2022 e n. 979 del 09/12/2022, con i quali si è provveduto all'inserimento “con riserva” di due aspiranti nelle graduatorie provinciali, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lettera e) dell'O.M. 112/2022, in quanto in possesso di titolo di accesso conseguito all'estero ancora in attesa del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente e le relative ordinanze cautelari con le quali è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti all'ottenimento degli incarichi di supplenza spettanti in conseguenza dell'inserimento con riserva;

VISTI i DD.DD. n. 961 del 01/12/2022, n. 1033 del 30/12/2022, n. 18 del 13/01/2023, n. 19 del 16/01/2023, n. 20 del 16/01/2023, n. 65 del 20/02/2023, con i quali si è provveduto all'esclusione di vari aspiranti dalle graduatorie provinciali, ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112;

VISTO il D.M. n. 51 del 17/03/2023 recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*”;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 26827 del 11/04/2023 avente ad oggetto: D.M. n. 51 del 17 marzo 2023. “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.*” Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 26838 del 11/04/2023, avente ad oggetto: D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*”. Avviso apertura funzioni telematiche;

VISTI i DD.DD. n. 153 e n. 154 dell'11/04/2023 con i quali si è provveduto all'ulteriore esclusione di vari aspiranti dalle graduatorie provinciali, ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112;

VISTO il D.D. n. 342 del 25/07/2023 con il quale si è provveduto all'ulteriore esclusione di vari aspiranti dalle graduatorie provinciali, ai sensi dell'art. 14 dell'O.M. n. 112 del 6/05/2022;

ESAMINATE le segnalazioni presentate a questo Ufficio;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

VISTE le ordinanze cautelari con le quali è stato accertato e dichiarato il diritto di vari ricorrenti all'ottenimento degli incarichi di supplenza spettanti in conseguenza dell'inserimento con riserva di riconoscimento del titolo nella prima fascia della graduatoria per il biennio scolastico 2022-2023 e 2023-2024;

VISTO il D.D. n.401 del 01.08.2023 con il quale sono state ripubblicate le GPS per la provincia di Terni;

RITENUTO di dover apportare modifiche alle sopraccitate graduatorie relativamente alle classi di concorso ADMM e ADSS I fascia e ai rispettivi elenchi aggiuntivi;

VISTO il potere di autotutela riconosciuto alla pubblica amministrazione;

DISPONE

1. Ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n.112/2022 i docenti di cui agli allegati elenchi, facenti parte integrante del presente dispositivo, sono **INCLUSI** nelle graduatorie GPS della provincia di Terni, per le succitate classi di concorso per l'a.s. 2023/2024.
2. Il presente D.D. rettifica parzialmente il proprio Decreto n. 401 del 01.08.2023
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R.

LA DIRIGENTE

Filomena Zamboli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

- *Ai Dirigenti Scolastici della provincia*
- *Agli USR – Ambiti Territoriali Provinciali della Repubblica*
- *Alle OO.SS.*
- *Al Sito web e Albo USP*

Il Funzionario Coordinatore: Alessia Fortunati
